



PROVINCIA DI SALERNO

Verbale di deliberazione di Consiglio provinciale

Seduta n. 10

Numero o.d.g. 34

N. **132** del registro generale

Oggetto: Regolamento per il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione.

L'anno duemiladiciannove, il giorno quattro del mese di dicembre alle ore 12,00, nell'aula consiliare in Palazzo Sant'Agostino.

Il Consiglio provinciale, regolarmente convocato con avvisi in data 21 novembre 2019 si è riunito in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Sono presenti il Presidente della Provincia dottor Michele Strianese e i Consiglieri signori:

	Presenti		Presenti
1) CELANO Roberto		9) RUBERTO Giuseppe	
2) CERRETANI Luca		10) SAGARESE Antonio	
3) DE NICOLA Fausto		11) SANTORO Dante	
4) FERRARA Clelia	NO	12) SANTORO Felice	
5) GUZZO Giovanni		13) SERVALLI Vincenzo	
6) IMPARATO Paolo	NO	14) SICA Ernesto	
7) MEMOLI Pasqualina	NO	15) STANZIOLA Carmelo	NO
8) RESCIGNO Antonio		16) VECCHIO Fausto	

Presenti N. **13**

Assenti N. **4**

Assume la presidenza il dottor Michele Strianese, Presidente della Provincia.

Partecipa il dottor Pasquale Papa Segretario Generale della Provincia, che cura la verbalizzazione della seduta.



PROVINCIA DI SALERNO

Proposta di deliberazione di Consiglio provinciale

data 2 dicembre 2019

N. 5 registro Settore

SETTORE PROPONENTE Presidenza – Affari Generali

OGGETTO: Regolamento per il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione

IL DIRIGENTE

Premesso che:

Gli articoli da 8 a 11 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e s.m.i., recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), disciplinano gli istituti della partecipazione popolare alla vita amministrativa degli Enti locali, nel rispetto ed in attuazione dei principi della partecipazione e della trasparenza, come regolati dalla legge n. 241 del 1990 e s.m.i. e dall'art. 11 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e s.m.i., istitutivo dell'Ufficio per le relazioni col pubblico .

L'ordinamento giuridico mette a disposizione dei cittadini, al fine di consentirne e favorirne una partecipazione attiva alle politiche amministrative degli Enti locali.

In particolare, gli strumenti di partecipazione sono divisi in due categorie: quelli "obbligatori" ex lege, ovverosia previsti dal TUEL come necessari, e quelli "facoltativi", la cui istituzione ed attuazione è rimessa dal TUEL all'autonomia statutaria del Comune. Alla prima categoria appartengono: le forme associative dei cittadini; la partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo; le istanze, le petizioni e le proposte dei cittadini; la partecipazione alla vita pubblica degli stranieri; l'azione popolare; il diritto di accesso agli atti. Alla seconda categoria appartiene il referendum.

L'art. 8, comma II, del TUEL assegna sempre allo statuto il compito di determinare forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti amministrativi, relativi all'adozione di atti che possano determinare effetti sulle loro situazioni giuridiche soggettive.

L'art. 8, comma III, del TUEL individua un contenuto obbligatorio dello statuto, che deve prevedere:

- a) forme di consultazione della popolazione;
- b) procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte, da parte dei cittadini singoli e associati.

Nel caso previsto dalla lettera a), lo statuto deve, quindi, indire le modalità con le quali il Comune, di propria iniziativa, si rivolge ai cittadini per consultarli su temi di svariata natura, attinenti, comunque, sempre alle materie amministrative di competenza dell'ente locale. Nel caso di cui alla lettera b), lo statuto deve disciplinare, invece, le ipotesi in cui il contatto tra Comune e cittadini avvenga su iniziativa di questi ultimi.

Tipica forma di partecipazione popolare è il referendum, anch'esso previsto dall'articolo 8, commi 3 e 4, del TUEL. Il Testo unico, infatti, evita di qualificare le caratteristiche del referendum, in modo tale da consentire agli statuti di disciplinarlo, attribuendogli un significato diverso dalla semplice consultazione su alcune materie. Si possono così configurare più tipi di referendum. Ferma restando la facoltà, di conservare nelle tavole statutarie il referendum di tipo consultivo, di tipo abrogativo, quello propositivo e quello di indirizzo.

Considerato che:

Il Capo II dello Statuto approvato nella seduta Consiliare in data 30 marzo 2015, così come modificato il data 1 febbraio 2019 dall'assemblea dei sindaci della Provincia avente ad oggetto Partecipazione Popolare prevede in particolare:

Art. 15 - Principi generali

Art. 16 - Partecipazione ai procedimenti amministrativi

Art. 17 - Interrogazioni, istanze e petizioni

Art. 18 - Deliberazioni di iniziativa popolare

Art. 19 - Partecipazione pubblica

Art. 20 - Referendum consultivo di indirizzo, Referendum propositivo e Referendum abrogativo

rilevato che:

il comma 3 dell'art 19 dello statuto prevede che “ Un apposito regolamento disciplina forme di consultazione e partecipazione della popolazione, anche secondo modalità semplificate e informatiche, nel rispetto delle esigenze di contenimento dei costi, nonché la consultazione popolare tramite referendum, per questioni di rilevanza generale di competenza della Provincia” ;

l'art. 20 dello Statuto il comma 1, prevede che “ Sulle materie di esclusiva competenza della Provincia possono essere indetti referendum popolari con finalità consultive, propositive e abrogative”; il comma 2, prevede che “Con apposito regolamento il Consiglio provinciale disciplina le modalità di presentazione e di ammissione delle proposte di referendum nonché delle procedure di svolgimento delle consultazioni referendarie”.

Le tavole statutarie, indica altresì quali atti sottrarre alla possibilità di abrogazione, tra cui, certamente, provvedimenti quali il bilancio preventivo e i regolamenti in materia di imposte e tasse, analogamente a quanto prevede l'articolo 75, comma 2, della Costituzione, in tema di referendum abrogativo di leggi o atti aventi valore di legge.

il comma 3 prevede Non possono essere sottoposti a referendum:

- a) lo statuto, il regolamento di funzionamento del Consiglio provinciale e quello della Assemblea dei Sindaci;
- b) i provvedimenti di programmazione finanziaria, il bilancio preventivo, gli atti connessi ed il conto consuntivo;
- c) i provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;
- d) i provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende o istituzioni;

ravvisata pertanto la necessità di predisporre apposito regolamento che possa disciplinare le modalità di svolgimento per la partecipazione dei cittadini, delle associazioni e delle Amministrazioni Comunali e limitatamente al territorio della Provincia di Salerno ;

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizione sulle città metropolitane, sulle Province sulle unioni e fusioni di comuni

Ritenuto di sottoporre al Consiglio Provinciale l'approvazione Regolamento per il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione composto di 27 articoli;

Considerato che:

- con la sottoscrizione della presente proposta il Dirigente proponente ne attesta anche la regolarità tecnica ed esprime parere favorevole alla sua approvazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
- il Dirigente proponente ha osservato i doveri di astensione in conformità a quanto previsto dall'art. 6 del Codice di comportamento della Provincia di Salerno;
- il dirigente proponente attesta che il presente procedimento, con riferimento all'area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio dal PTPCT 2019/2021;

- per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;

PROPONE AL CONSIGLIO

1. di approvare il Regolamento per il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione composto di 27 articoli che, allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il Dirigente della Presidenza curerà gli adempimenti consequenziali;
3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;
4. di dare atto che il presente provvedimento, con riferimento all'area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio dal PTPCT 2019/2021;
5. di demandare al dirigente competente la pubblicazione in amministrazione trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri diretti o indiretti a carico del bilancio dell'Ente.

Salerno li 2 dicembre 2019

IL DIRIGENTE
Alfonso Ferraioli
Firmato digitalmente

Segue verbale di deliberazione di Consiglio provinciale 4 dicembre 2019, n.132

Il Presidente della Provincia, constatata l'assenza di richieste di intervento, pone ai voti la suesesa proposta di deliberazione n.5 del Settore Presidenza e Affari Generali come innanzi formulata che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, unitamente al prescritto parere dei revisori dei conti.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Con votazione resa in forma palese e per alzata di mano, il cui esito è il seguente:

presenti	13	;	votanti	13	;	astenuti	/
favorevoli	13	;	contrari	/			

DELIBERA

Di approvare la suesesa proposta di deliberazione n.5 del Settore Presidenza e Affari Generali come innanzi formulata.

Il Presidente della Provincia proclama il risultato della votazione sulla sopra richiamata proposta di deliberazione con la formula "Il Consiglio approva all'unanimità".

Alle ore 13,20 il Presidente della Provincia dichiara sciolta la seduta.

Si dà atto che il testo integrale degli interventi è nell'audio registrazione allegata agli atti della seduta.

Parere di regolarità tecnica/amministrativa

(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

- Favorevole**
- Contrario**
- Non dovuto**

Salerno, lì 2 dicembre 2019

IL DIRIGENTE
(Alfonso Ferraioli)
Firmato digitalmente

Parere di regolarità contabile

(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

- Favorevole**
- Contrario**
- Non dovuto**

Salerno, lì 2 dicembre 2019

IL DIRIGENTE
(Marina Fronda)
Firmato digitalmente

Parere di conformità

(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 44, comma 7, dello Statuto provinciale)

si esprime il seguente parere in ordine alla conformità della proposta, a seguito dell'istruttoria compiuta dai competenti uffici e sulla scorta dei pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sull'atto:

- Favorevole**
- Contrario**
- Non dovuto**

Salerno, lì 2 dicembre 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
(Pasquale Papa)
Firmato digitalmente

Copia conforme al documento informatico custodito presso il Servizio "Supporto agli Organi dell'Ente, Trasparenza e URP", ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. n. 82/2005.

Del che è verbale. Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(MICHELE STRIANESE)
Firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
(PASQUALE PAPA)
Firmato digitalmente

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione mediante inserimento nell'Albo Pretorio online della Provincia di Salerno, ai sensi dell'art.32, co.1, L. 18/06/2009 n. 69 e degli artt.124 e 134 del D.Lgs. n.267/2000 e nel sito "*Amministrazione Trasparente*", ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Pasquale Papa)
Firmato digitalmente



PROVINCIA DI SALERNO

Regolamento per il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione

TITOLO I Disposizioni generali

Articolo 1 Oggetto e norme generali

Articolo 2 Ambiti oggettivi e soggettivi

TITOLO II Istanze, petizioni e proposte

Articolo 3 - Norme generali

Articolo 4 Istanze

Articolo 5 Petizioni

Articolo 6 Proposte

Titolo III Consultazioni

Articolo 7 Consultazione della popolazione

Articolo 8 Regole generali di consultazione

Articolo 9 Assemblea pubblica

Articolo 10 Svolgimento dell'assemblea pubblica

Articolo 11 Consultazioni on line attraverso il sito dell'ente

Titolo IV Referendum

Articolo 12 Oggetto

Articolo 13 Tipi di referendum

Articolo 14 Materie oggetto del referendum

Articolo 15 Iniziativa referendaria

Articolo 16 Referendum promosso dal Consiglio provinciale

Articolo 17 Referendum promosso da parte dei Consigli comunali

Articolo 18 Richiesta di referendum da parte dei cittadini

Articolo 19 Collegio dei Garanti

Articolo 20 Ammissibilità del referendum

Articolo 21 Ufficio provinciale per il referendum

Articolo 22 Raccolta delle firme

Articolo 23 Approvazione e indizione

Articolo. 24 Sospensione delle operazioni referendarie

Articolo. 25 votazione e proclamazione dei risultati

Articolo. 26 Esito del referendum

Articolo 27 Norma finale

TITOLO I Disposizioni generali

Articolo 1 Oggetto e norme generali

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di attuazione ed esercizio dei seguenti istituti, intesi a promuovere e valorizzare la partecipazione della popolazione alle decisioni dell'Amministrazione provinciale, ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e degli articoli da 15 a 21 dello statuto della Provincia di Salerno:

- a) istanze e petizioni;
- b) proposte di deliberazione.
- c) consultazioni;
- d) referendum

2. Le consultazioni di cui al precedente comma non possono avere luogo in coincidenza di qualsiasi altra operazione elettorale o referendaria.

3. I termini di conclusione dei procedimenti previsti nei successivi articoli possono essere motivatamente sospesi o prorogati per una sola volta e per un periodo comunque non superiore a quello massimo definito per la loro durata.

4. I provvedimenti emanati a seguito dell'attivazione degli istituti oggetto del presente regolamento devono comunque richiamarne gli esiti e contenere adeguate motivazioni in relazione.

5. Qualsiasi soggetto legittimato che intende attivare gli istituti di partecipazione previsti dal presente regolamento può chiedere agli uffici provinciali competenti per materia i dati e le informazioni in possesso dell'Amministrazione provinciale necessari per la redazione dei relativi testi.

Articolo 2 Ambiti oggettivi e soggettivi

1. Gli istituti di cui al precedente articolo devono essere incontrovertibilmente finalizzati alla migliore tutela di interessi collettivi e possono essere attivati solo con riferimento a materie e/o questioni di esclusiva competenza della Provincia.

2. Sono considerate di esclusiva competenza provinciale le materie o le questioni sulle quali la Provincia può assumere deliberazioni che, per produrre il loro effetto e raggiungere il loro scopo, non abbisognano di ulteriori approvazioni o del concorso di altri enti od autorità.

3. La partecipazione attiva o passiva agli istituti disciplinati dal presente regolamento è assicurata agli elettori residenti in comuni compresi nell'ambito del territorio provinciale.

4. Gli istituti disciplinati dal presente regolamento possono riguardare tutta o parte della popolazione della Provincia, ovvero particolari categorie e gruppi sociali, anche in via indiretta, attraverso la partecipazione dei legali rappresentanti di categorie ed associazioni formalmente costituite, senza ingiustificate distinzioni o preclusioni derivanti da appartenenze a categorie sociali, etniche, religiose, politiche, sindacali, da censo e sesso.

5. Gli istituti disciplinati dal presente regolamento non possono riguardare tributi locali e tariffe, attività amministrative vincolate da leggi statali, regionali o da regolamenti, nonché deliberazioni e provvedimenti riguardanti: nomine, designazioni, revoche e decadenze; personale; funzionamento del Consiglio e dell'Assemblea dei Sindaci, nè possono porre quesiti e questioni già trattati attraverso lo stesso od analogo istituto nei precedenti 24 mesi.

TITOLO II Istanze, petizioni e proposte

Articolo 3 Norme generali

1. I cittadini residenti nel territorio della Provincia, singoli o associati, possono avanzare, negli ambiti di competenza come definiti all'articolo 2, istanze, petizioni e proposte, adeguatamente motivate e circostanziate.
2. L'istituto dell'istanza consente di chiedere ragione, di segnalare carenze e di sollecitare l'intervento dell'Amministrazione su aspetti concreti specifici e particolari di pubblico interesse dell'attività dell'ente, senza essere diretta ad ottenere uno specifico provvedimento amministrativo.
3. L'istituto della petizione consente di provocare l'esame ed un voto di indirizzo del Consiglio provinciale rispetto ad una o più problematiche d'interesse generale ritenute insolute o non adeguatamente affrontate.
4. L'istituto della proposta consente di far assumere al Consiglio o al Presidente della Provincia uno specifico provvedimento nell'ambito della rispettiva competenza.
5. Le istanze, le petizioni e le proposte sono rivolte al Presidente della Provincia e devono contenere, in modo chiaro ed intelligibile, la questione che viene posta o la soluzione proposta, nonché la sottoscrizione dei presentatori e il recapito degli stessi.
6. Le istanze, le petizioni e le proposte devono pervenire in carta libera, o mediante PEC, al protocollo generale della Provincia, firmate in modo esteso e leggibile con in allegato semplice fotocopia di un valido documento di identità di tutti i sottoscrittori ovvero sottoscritte con firma digitale. Devono altresì recare nome, cognome, residenza e recapito, anche telefonico, dei firmatari responsabili dei rapporti con l'Amministrazione provinciale. In caso contrario verrà considerato tale il primo firmatario ed a questi sono inviate le successive comunicazioni.
7. Sono inammissibili istanze, petizioni e proposte presentate da componenti di organi di indirizzo politico di qualsiasi ente pubblico o da amministratori di altri enti o società dai medesimi controllati.
8. Il Presidente informa periodicamente il Consiglio, con cadenza almeno annuale, sulle istanze, petizioni e proposte ricevute e sull'esito delle stesse.

Articolo 4 Istanze

1. Le istanze sono rivolte al Presidente della Provincia e non necessitano di un numero minimo di sottoscrittori.
2. Il Presidente provvede sulle istanze tramite i dirigenti competenti che assumono la responsabilità del procedimento.
3. Il dirigente competente, ricevuta l'istanza entro cinque giorni dalla presentazione, ne dà avviso al presentatore o ai presentatori; nei successivi trenta giorni esamina l'atto e informa delle proprie decisioni il Presidente.
4. Entro 45 giorni dalla presentazione dell'istanza, il Presidente ne comunica l'esito in forma di risposta scritta al presentatore o ai presentatori.

Articolo 5 Petizioni

1. Le petizioni devono essere sottoscritte da almeno 1000 cittadini residenti nel territorio della Provincia.
2. I promotori della petizione devono depositare al protocollo della Provincia il testo della petizione che intendono avviare a sottoscrizione. Entro i successivi 30 giorni, il Presidente della Provincia, acquisito il parere del Segretario Generale, si pronuncia in ordine all'ammissibilità del testo presentato, eventualmente con le prescrizioni, modifiche od integrazioni ritenute necessarie.

3. Le sottoscrizioni dovranno essere raccolte in calce al testo della petizione e depositate entro 60 giorni dal ricevimento della favorevole pronuncia di ammissibilità. Qualora decorso il suddetto termine non risulti raggiunto il numero minimo di 1000 sottoscrittori, la petizione decade.

4. Il Segretario Generale, con l'assistenza di un ufficio all'uopo costituito, verifica nei successivi 30 giorni la regolarità delle sottoscrizioni raccolte, l'osservanza delle eventuali prescrizioni, modifiche od integrazioni preliminarmente richieste e comunica il risultato di tali operazioni al Presidente della Provincia e ai promotori.

5. Il Presidente iscrive la petizione all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio, da tenersi in ogni caso entro 45 giorni dalla di completamento delle verifiche di cui al comma 4, dandone avviso ai rappresentanti dei sottoscrittori. La petizione viene presentata in Consiglio dal Presidente o da un Consigliere delegato, dopo di che seguirà il dibattito, con possibilità di votare esclusivamente un ordine del giorno di indirizzo.

Articolo 6 Proposte

1. L'iniziativa popolare, mediante la proposta di uno schema di deliberazione redatto nelle forme previste, può essere esercitata da un numero di cittadini pari allo 0,5% dei residenti nei comuni facenti parte della Provincia.

2. La proposta deve essere accompagnata, pena l'inammissibilità, da una relazione tecnica che ne illustri gli obiettivi, quantifichi le eventuali risorse finanziarie necessarie per l'attuazione e determini i tempi di realizzazione della stessa.

3. Si applicano alle proposte le disposizioni descritte all'articolo precedente relativamente alle petizioni, con le modifiche di seguito indicate:

a) il parere del Segretario Generale di cui al comma 2 è reso previa acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile dei dirigenti competenti per materia;

b) i termini indicati ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo precedente sono elevati, rispettivamente, a 45, 90, 45 e 60 giorni;

4. Il diritto di iniziativa di cui presente articolo può essere esercitato anche dai comuni del territorio provinciale, attraverso l'approvazione dello schema di deliberazione da parte di almeno sei Consigli comunali che rappresentino almeno un decimo della popolazione residente nell'intera Provincia. Si osservano in tal caso le previsioni procedurali descritte in precedenza, per quanto compatibili.

Titolo III Consultazioni

Articolo 7 Consultazione della popolazione

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 19 dello Statuto provinciale, la consultazione è una forma di ascolto della popolazione attraverso la quale la Provincia può acquisire elementi di valutazione e di giudizio della comunità provinciale o di una parte di essa prima dell'adozione di atti relativi ad interventi che incidano in misura rilevante sulle condizioni e sugli interessi della stessa, al fine di indirizzare le scelte di politica amministrativa.

2. La consultazione può essere attivata nei confronti di particolari fasce di cittadini, ovvero di residenti in ambiti territoriali delimitati, in relazione all'interesse specifico o limitato che la stessa persegue.

4. Il decreto presidenziale o la delibera consiliare di indizione della consultazione ne definisce l'oggetto, i destinatari, il soggetto responsabile, i costi, le modalità di svolgimento (assemblea pubblica o consultazione tramite il sito istituzionale dell'Ente), la durata e le forme di pubblicità.

5. L'esito della consultazione deve essere menzionato nel provvedimento conseguente, motivando l'eventuale difformità della decisione.

6. Sono fatte salve le forme di consultazione disciplinate da specifiche disposizioni normative e quelle informali che possono essere attivate da ciascun amministratore dell'Ente.

Articolo 8 Regole generali di consultazione

1. L'indizione e gli esiti delle consultazioni sono pubblicizzati, a scelta e anche cumulativamente:
 - a) tramite l'albo pretorio e il sito istituzionale della Provincia;
 - b) mediante richiesta di pubblicazione nei siti degli altri enti pubblici allo scopo individuati;
 - c) tramite manifesti esposti negli albi pubblici e nei luoghi maggiormente frequentati dai cittadini, nell'ambito delle zone interessate;
 - d) tramite comunicati alla stampa ed agli altri organi di informazione.
2. L'organo competente ad assumere la decisione per la quale è stata richiesta la preventiva consultazione dei cittadini, è chiamato a pronunciarsi sui relativi esiti entro 60 (sessanta) giorni dalla loro pubblicizzazione.
3. La consultazione non può avere luogo nel periodo in cui sono in corso gli adempimenti previsti dalla legge per le consultazioni elettorali o quando in ambito provinciale sia stato indetto un referendum consultivo o abrogativo

Articolo 9 Assemblea pubblica

1. Attraverso l'assemblea pubblica si garantisce la partecipazione dei cittadini ai processi di realizzazione di opere o interventi di grande impatto sociale, economico, territoriale o ambientale.
2. L'assemblea pubblica può essere a iniziativa dell'Amministrazione provinciale o dei cittadini.
3. Nel caso l'assemblea sia a iniziativa dell'amministrazione, essa è indetta con deliberazione del Consiglio provinciale assunta con il voto favorevole dei due terzi dei componenti, su proposta del Presidente della Provincia o della metà dei Consiglieri assegnati.
4. L'assemblea pubblica può essere anche indetta su richiesta sottoscritta da almeno 500 cittadini residenti nella Provincia ovvero dai legali rappresentanti di almeno tre associazioni e/o comitati regolarmente costituiti nei modi di legge ed aventi sede nel territorio della Provincia, i cui aderenti superino complessivamente il suddetto numero di iscritti residenti nella Provincia.
5. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, la richiesta di convocazione deve essere rivolta al Presidente della Provincia, delineare e delimitare con precisione l'argomento da trattare ed essere corredata da copia semplice di valido documento di identità dei sottoscrittori, dal quale risulti la loro residenza; in caso di associazioni o comitati deve altresì essere accompagnata da copia dell'atto costitutivo, dello statuto e dell'aggiornato elenco nominativo degli aderenti, con relativa residenza, autocertificato dal rispettivo legale rappresentante.
4. Il Presidente della Provincia, acquisito il parere del Segretario Generale in merito alla rispondenza della richiesta a quanto previsto dal presente regolamento, in caso di esito favorevole, convoca l'assemblea non prima di 10 (dieci) e non oltre 45 (quarantacinque) giorni dal deposito al protocollo della richiesta, con le modalità previste all'articolo precedente. In caso contrario, comunica entro lo stesso termine ai richiedenti delegati od, in mancanza, al primo dei sottoscrittori, il proprio motivato diniego.

Articolo 10 Svolgimento dell'assemblea pubblica

1. L'assemblea pubblica è presieduta dal Presidente della Provincia oppure da un Consigliere provinciale all'uopo delegato.
2. La partecipazione alla assemblea è aperta a tutti i cittadini interessati all'argomento in discussione, ai quali è assicurata piena libertà di espressione, d'intervento e di proposta, nel rispetto dell'ordine dei lavori e delle regole di svolgimento stabilite e comunicate all'inizio della seduta dal Presidente.

2. Il Presidente invita all'assemblea i Consiglieri provinciali, il Segretario Generale e i dirigenti competenti per materia.
3. Per lo svolgimento delle riunioni possono essere utilizzati locali di proprietà della Provincia oppure, in caso di indisponibilità od inadeguatezza, locali appositamente richiesti senza oneri a carico dell'Ente.
3. Alla assemblea partecipa un dipendente provinciale del settore competente, designato dal relativo dirigente, che svolge funzioni di segretario verbalizzante, cura la eventuale registrazione dei lavori e presta la sua assistenza al Presidente.
4. Le conclusioni della riunione o dell'assemblea sono espresse con un documento, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante, che riassume i pareri e le proposte prevalenti emerse nel dibattito.
5. Il Presidente trasmette copia del documento di cui al comma precedente ai promotori dell'assemblea e ai dirigenti competenti in materia degli oggetti discussi, che formulano al Presidente, entro i successivi 15 giorni, una proposta circa le procedure e le istruttorie da attivare.

Articolo 11 Consultazioni on line attraverso il sito dell'ente

1. Al fine di valutare il consenso dei cittadini rispetto ad una proposta la Provincia su proposta del Presidente oppure del Consiglio provinciale, con delibera approvata dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati, può indire una consultazione on-line attraverso il sito istituzionale. La relativa deliberazione individua esattamente la questione da porre, i destinatari dei quesiti, le forme di pubblicità, ed il termine di scadenza della consultazione.
2. Approvata l'indizione della consultazione, il Presidente della Provincia costituisce l'ufficio di segreteria della consultazione composto da:
 - a) il Segretario generale, che lo presiede;
 - b) due dirigenti/funzionari della Provincia ed un funzionario/istruttore con mansioni di segretario scelti dal Presidente.
3. Per esprimere il proprio orientamento on-line, gli elettori avranno a disposizione nel sito istituzionale apposito web form che consentirà di rispondere ai quesiti. Tale web form sarà disponibile per l'intera durata della consultazione. Trascorso tale periodo non sarà più possibile accedere al questionario on-line.
4. Gli elettori, nell'accedere al web form, dovranno compilare appositi campi dedicati ai loro dati anagrafici comprovati dagli estremi di valido documento di identità.
5. Il sistema informatico garantisce la riservatezza dei dati dei cittadini e prevede una specifica sezione per ogni consultazione, affinché il cittadino possa esprimersi in maniera responsabile e informata.
6. Le risposte saranno memorizzate in apposito database e verificate dall'ufficio di segreteria della consultazione.
7. La verifica delle risposte deve concludersi entro 15 giorni, eventualmente prorogabili, dalla data di scadenza della consultazione.
8. Gli esiti della consultazione vengono proclamati dal Presidente della Provincia e successivamente diffusi entro 15 giorni dalla conclusione delle operazioni di verifica; analogamente devono essere rese pubbliche, le motivazioni circa l'accoglimento o meno degli esiti della consultazione da parte degli organi decisionali.

Titolo IV Referendum

Articolo 12 Oggetto

1. Il presente titolo, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, disciplina le modalità per l'attuazione dei referendum previsti dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e dallo statuto provinciale.

Articolo 13 Tipi di referendum

1. Il referendum consultivo consiste in specifico quesito rivolto alla popolazione circa atti o parti di essi che potranno successivamente essere adottati da parte del Consiglio provinciale.

2. Il referendum propositivo consiste nella specifica proposta di atti deliberativi che potranno successivamente essere adottati da parte del Consiglio provinciale.

3. Il referendum abrogativo consiste in una proposta di revoca di atti deliberativi o parti di essi adottati da parte del Consiglio provinciale.

Articolo 14 Materie oggetto del referendum

1. I referendum devono riguardare solo le materie di esclusiva competenza della Provincia, come definite dall'articolo 2, comma 2, del presente regolamento.

2. non possono essere sottoposti a referendum ai sensi del comma 3, art 20 dello Statuto:

a) lo statuto, il regolamento di funzionamento del Consiglio provinciale e quello della Assemblea dei Sindaci;

b) i provvedimenti di programmazione finanziaria, il bilancio preventivo, gli atti connessi ed il conto consuntivo;

c) i provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;

d) i provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende o istituzioni;

e) il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;

f) gli atti relativi al personale dell'ente;

g) i provvedimenti dai quali siano derivate obbligazioni irrevocabili della Provincia nei confronti di terzi;

h) gli statuti degli organismi partecipati;

i) gli atti concernenti la salvaguardia dei diritti di singoli o di specifici gruppi di persone;

l) gli atti relativi a situazioni soggettive differenziate e atti ampliativi della sfera giuridica di soggetti determinati.

m) i provvedimenti assunti a seguito di istruttoria pubblica.

3. Non è ammesso referendum abrogativo per gli atti deliberativi a contenuto vincolato e per gli atti che determinano tributi. Non possono essere sottoposti a referendum gli accordi perfezionati con altri enti, quando la modificazione di essi possa causare responsabilità per la Provincia. L'abrogazione non può comportare in alcun modo oneri aggiuntivi per l'Ente. Il referendum abrogativo non è altresì ammesso quando abbia per conseguenza la soppressione o la limitazione di servizi pubblici essenziali o incida su diritti fondamentali delle persone o possa limitare quelli delle minoranze.

Articolo 15 Iniziativa referendaria

1. il referendum è indetto dalla Provincia in tutto il territorio provinciale o in particolari parti dello stesso su iniziativa:

a) del Consiglio provinciale;

b) di non meno di dieci comuni rappresentanti almeno il 20% dell'intero elettorato provinciale;

c) di un numero di cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Provincia, non inferiore a diecimila.

d) di tutti i comuni appartenenti ad una delle zone omogenee di cui all'articolo 41 dello statuto provinciale, qualora il referendum sia consultivo o propositivo e riguardi esclusivamente ambiti territoriali circoscritti, con le limitazioni di cui al precedente art. 14. In questo caso il referendum si svolge esclusivamente nel territorio dei Comuni proponenti cui fanno carico tutti i relativi oneri.

Articolo 16 Referendum promosso dal Consiglio provinciale

1. La Provincia, previo parere del collegio dei garanti per il referendum, può promuovere referendum consultivi con deliberazione del Consiglio provinciale approvata con il voto favorevole dei due terzi dei componenti della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. Con la deliberazione di cui al comma 1, il Consiglio provinciale approva l'oggetto del referendum e ne definisce i destinatari, gli enti con cui stipulare apposite convenzioni nonché gli schemi delle stesse, i costi e le modalità di svolgimento.

Articolo 17 Referendum promosso da parte dei Consigli comunali

1. I Consigli Comunali che intendano assumere l'iniziativa del referendum debbono adottare apposita deliberazione indicante il quesito referendario.
2. La deliberazione di richiesta di referendum deve essere approvata con voto dei due terzi dei componenti del Consiglio comunale. Le deliberazioni devono altresì prevedere l'intera copertura dei costi.
3. Le copie autentiche delle deliberazioni di richiesta di referendum, approvate da ciascun consiglio comunale ed aventi pari contenuto, debbono essere trasmesse al Segretariato Generale della Provincia unitamente ad una attestazione circa il numero complessivo degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune stesso. La trasmissione delle delibere deve avvenire entro le ore 12 del novantesimo giorno successivo alla notifica della delibera del Consiglio Provinciale di ammissibilità della proposta referendaria. Qualora tale termine scada in un giorno non lavorativo, viene prorogato alla medesima ora del primo giorno lavorativo.

Articolo 18 Richiesta di referendum da parte dei cittadini

1. I cittadini che intendono promuovere il referendum devono costituirsi in comitato promotore, con la partecipazione di almeno 500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della provincia.
2. L'atto di costituzione, sottoscritto con firme autenticate, dovrà indicare il nome del responsabile cui fare riferimento per gli adempimenti previsti dal presente Regolamento.
3. I sindaci dei Comuni che intendono promuovere un referendum si costituiscono ugualmente in comitato promotore.
4. La proposta di referendum, presentata in forma scritta dal comitato promotore al Segretario Generale della Provincia, deve essere formulata in modo da consentirne l'immediata comprensione, evitando di ingenerare equivoci.
5. Il Segretario Generale della Provincia dà atto, mediante processo verbale, dell'avvenuto deposito, della data relativa, del numero dei sottoscrittori.
6. Il Segretario Generale informa, entro cinque giorni, della presentazione della proposta il Presidente della Provincia, che entro i successivi dieci giorni convoca il Consiglio provinciale per la nomina del Collegio dei Garanti di cui al successivo articolo 17 ovvero per darne notizia al Consiglio e successiva trasmissione al suddetto collegio ove già nominato.

Articolo 19 Collegio dei Garanti

1. A norma del comma 7, art. 20 dello statuto della Provincia il Consiglio provinciale nomina il Collegio dei garanti per il referendum, composto da tre membri, a scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi dei componenti designandone il presidente.

2. I componenti del collegio compreso il Presidente, possono essere scelti fra : magistrati a riposo, professori ordinari di università di discipline giuridiche, avvocati o notai con almeno 10 anni di esercizio.

3. Il collegio dura in carica per il periodo corrispondente a quello del Consiglio provinciale che l'ha nominata. Il collegio decide a maggioranza dei propri membri.

4. Non possono essere nominati componenti del Collegio i Parlamentari, gli Amministratori e i consiglieri regionali, provinciali, comunali, di consorzi e di comunità montana.

5. il collegio ha il compito di verificare la conformità della richiesta di referendum alle norme legislative, statutarie e del presente regolamento. La non ammissibilità può essere dichiarata solo per motivi di illegittimità .

Il collegio si pronuncia entro 60 giorni dal deposito della richiesta al Segretario Generale.

6. In caso di referendum ad iniziativa popolare spetta altresì al collegio la verifica delle firme dei promotori raccolte. Detta verifica consiste nell'accertamento che:

- le firme appartengano a cittadini iscritti nelle liste elettorali di comuni facenti parte della provincia di Salerno;

- il numero di firme sia pari o superiore a quello minimo previsto per la validità della richiesta di indizione;

- le firme siano in regola con quanto disposto dall'art.18 presente Regolamento. Il collegio si pronuncia nel termine di trenta giorni dal deposito delle firme stesse e il relativo verbale è trasmesso al Presidente della Provincia.

7. In caso di referendum ad iniziativa dei consigli comunali, il collegio ha il compito di verificare quanto previsto dagli articoli 15 e 17;

8. Il verbale che esprime il parere sull'ammissibilità della richiesta di referendum, sottoscritto dai tre membri del collegio, è consegnato al Presidente della Provincia e per l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio.

9. Per i membri del collegio non è previsto alcun tipo di compenso.

Art. 20 Ammissibilità del referendum

1. Ricevuto il parere del collegio dei garanti per il referendum il Presidente della Provincia iscrive l'argomento all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio provinciale.

2. L'ammissibilità del referendum è deliberata dal Consiglio provinciale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati sulla base del parere del Collegio di cui all'articolo precedente. Tale delibera dovrà essere notificata ai promotori entro 7 giorni .

Art. 21 Ufficio provinciale per il referendum

1. Entro 15 giorni dalla deliberazione di cui all'articolo precedente, con decreto del Presidente della Provincia, è costituito l'Ufficio provinciale per il referendum , composto da un responsabile e da componenti scelti tra il personale dipendente della Provincia, al quale saranno affidate le seguenti attività:

- alla predisposizione dei lavori preparatori del procedimento referendario;

- alle operazioni concernenti la verifica della regolarità delle firme nel caso di iniziativa popolare ;

- al coordinamento delle operazioni di votazione e di scrutinio;

- alla proclamazione dell'esito della consultazione referendaria.

Articolo 22 Raccolta delle firme

1. Dopo la notifica della delibera di ammissibilità del referendum adottata dal Consiglio Provinciale il comitato promotore procede alla raccolta delle firme di presentazione di elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Provincia in numero non inferiore a quello indicato all'articolo 15.
2. Le firme sono apposte su appositi moduli, predisposti dalla Provincia, con la dichiarazione della richiesta del referendum e la precisa indicazione del quesito referendario. Tali moduli sono trasmessi ai promotori contestualmente alla delibera di ammissibilità del referendum.
3. Accanto alle firme devono essere indicati per esteso cognome, nome, luogo e data di nascita dei sottoscrittori. Deve altresì essere specificato il Comune, facente parte della provincia, nelle cui liste elettorali il sottoscrittore è iscritto.
4. Le firme debbono essere autenticate e corredate da certificati elettorali, anche collettivi, che attestino l'iscrizione nelle liste elettorali.
5. Le firme sono autenticate da un pubblico ufficiale operante nel territorio della provincia ed appartenente ad una delle categorie previste per legge.
6. La richiesta di referendum, corredata dalle prescritte firme, deve essere depositata presso il Segretario Generale della Provincia entro le ore 12 del novantesimo giorno successivo a quello della notifica della delibera di ammissibilità. Qualora tale termine scada in un giorno non lavorativo, viene prorogato alla medesima ora del primo giorno lavorativo.

Articolo 23 Approvazione e indizione

1. Il Consiglio provinciale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati entro trenta giorni dalla trasmissione della richiesta completa, approva l'oggetto del referendum e ne definisce i destinatari, gli enti con cui stipulare apposite convenzioni nonché gli schemi delle stesse, i costi previsti e le modalità di svolgimento.
2. In tale delibera deve essere espressamente indicata, salvo nei casi in cui l'iniziativa sia della Provincia stessa, la precedente delibera di ammissibilità, il verbale dell'ufficio provinciale per il referendum relativo al deposito delle firme o le delibere dei Consigli comunali.
3. Il referendum è indetto, nel rispetto delle norme previste dai singoli Comuni, con decreto del Presidente della Provincia che dà esecuzione alla delibera del Consiglio provinciale di cui al comma 1. Il provvedimento è adottato almeno 50 giorni prima della data della votazione.
4. Il referendum dovrà svolgersi entro 180 giorni dalla decisione della sua ammissibilità, previa convenzione con i singoli Comuni e sulla base di apposita convenzione con i competenti uffici del Ministero dell'Interno e in ogni caso in coincidenza delle operazioni elettorali regionali, politiche o referendarie nazionali. In tale periodo di tempo il Consiglio Provinciale può comunque deliberare sulla materia oggetto del referendum.
5. Il decreto di indizione del referendum è tempestivamente comunicato al Prefetto, ai Sindaci dei Comuni interessati per l'affissione all'Albo Pretorio, e al comitato promotore del referendum.
6. Entro il quarantacinquesimo giorno antecedente quello stabilito per la votazione, il Presidente della Provincia dispone che siano pubblicati i manifesti con i quali sono precisati:
 - a) Il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;
 - b) Il giorno e l'orario della votazione;
 - c) Le modalità della votazione;
 - d) Il quorum necessario per la validità del referendum.
- 7 Il manifesto è affisso a cura dei Comuni negli spazi per le pubbliche affissioni e, ove necessario, in altri spazi prescelti per l'occasione, in numero di copie pari almeno al doppio delle sezioni elettorali. Due copie del manifesto sono esposte nella parte riservata al pubblico nelle sale dove hanno luogo le votazioni.

Articolo 24 Sospensione delle operazioni referendarie

1. Il referendum non ha luogo quando l'atto cui si riferisce la proposta sia stato annullato o revocato totalmente, ovvero se, prima dello svolgimento del referendum stesso, l'amministrazione si sia determinata in modo da rendere inutile il referendum stesso.
2. Il referendum promosso dai consigli comunali non si svolge qualora uno o più consigli ne deliberino la revoca con voto della maggioranza dei componenti ovvero il consiglio sia sciolto e il numero dei comuni richiedenti o la corrispondente popolazione risulti inferiore a quanto previsto dal presente regolamento.
4. Nel caso in cui, prima dello svolgimento del referendum, vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso, il Segretario Generale segnala tale circostanza al Collegio dei Garanti ed al Presidente della Provincia, affinché vengano adottati i provvedimenti conseguenti.
5. Il Consiglio provinciale delibera sulla revoca con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri provinciali assegnati. Entro cinque giorni dalla deliberazione del Consiglio Provinciale il Presidente della Provincia dà avviso della chiusura delle operazioni referendarie al comitato promotore, agli enti interessati e alla cittadinanza mediante idonee forme di pubblicità.
6. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio provinciale il referendum è automaticamente sospeso.

Articolo 25 votazione e proclamazione dei risultati

1. La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.
2. Alle operazioni di voto e di scrutinio si provvede sulla base della convenzione con gli Enti di cui all'art. 23 c. 1.
3. La proposta referendaria si intende approvata qualora:
 - partecipi alla votazione il 30% degli aventi diritto al voto per le elezioni comunali nel caso di referendum propositivo o consultivo, ovvero il 50% degli aventi diritto al voto per le elezioni comunali nel caso di referendum abrogativo- la metà più uno dei votanti si esprima a favore del quesito referendario.
4. I verbali di scrutinio, indicanti l'esito delle operazioni di spoglio, vengono trasmessi dai seggi all'Ufficio provinciale per il referendum.
5. L'Ufficio provinciale per il referendum procede all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto al voto, alla verifica del numero dei votanti e quindi della somma dei voti validamente espressi, di quelli favorevoli e di quelli contrari alla proposta soggetta a referendum.
6. Il Presidente del predetto Ufficio procede quindi alla proclamazione dei risultati del referendum.
7. Il verbale delle operazioni viene depositato presso il Segretario Generale della Provincia. Copia del verbale, a cura della Segreteria Generale, viene altresì trasmessa al Presidente della Provincia ed pubblicata all'albo pretorio e su amministrazione trasparenza.

Articolo 26 Esito del referendum

1. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum consultivo o propositivo, se l'esito è favorevole, il Presidente del Consiglio iscrive all'ordine del giorno del Consiglio Provinciale l'oggetto del quesito sottoposto a votazione.
2. Il Consiglio provinciale conserva ogni proprio potere in merito ai referendum consultivi e propositivi.
3. Nel caso di referendum abrogativo, quando la proposta è approvata essa viene recepita con delibera del Consiglio provinciale entro il sessantesimo giorno dalla proclamazione dei risultati.

4. Il Consiglio Provinciale può comunque, entro lo stesso periodo di cui al comma precedente, deliberare in merito a rapporti giuridici intercorsi sia già definiti che pendenti, sulla base dell'atto oggetto di abrogazione.

5. Copia della deliberazione del Consiglio provinciale relativa all'oggetto del referendum viene trasmessa, entro dieci giorni dall'adozione, al comitato promotore o ai consigli comunali proponenti e resa nota alla cittadinanza.

Articolo 27 Norma finale

1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge, dello Statuto e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2. Relativamente al referendum, per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme regolamentari, si applicano le disposizioni di cui al Titolo II della Legge 25 maggio 1970 n. 352 successive modificazioni.

3. Il presente regolamento entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.